



Comune di Gussola



Comune di Martignana di Po



Comune di Torricella del Pizzo

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA “TERRAE FLUMINIS”

TRA I COMUNI DI GUSSOLA - MARTIGNANA DI PO - TORRICELLA DEL PIZZO

(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Ai sensi del Titolo II – Sezione III della Legge regionale Lombardia n. 6
del 2 febbraio 2010**

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 5 del 27/01/2017

IL PRESIDENTE
Stefano Belli Franzini

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità del Regolamento. Norme di base.
- Art. 2 – Definizioni.
- Art. 3 – Obiettivi.
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.
- Art. 5 - Commissione Consultiva.
- Art. 6 – Rilascio dei pareri.
- Art. 7 - Compiti degli uffici dell'Unione.
- Art. 8 - Esercizio dell'attività.
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.
- Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi.
- Art. 11 - Autorizzazione su posteggi fuori mercato.
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio.
- Art. 13 - Autorizzazioni temporanee od occasionali.
- Art. 14 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.
- Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.
- Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.
- Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari.
- Art. 18 – Spostamento mercato.
- Art. 19 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.
- Art. 20 - Condotta dei venditori.
- Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.
- Art. 22 – Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni.
- Art. 23 - Calcolo delle presenze mercato.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 24 - Concessione del posteggio: durata.
- Art. 25 - Utilizzo del posteggio.
- Art. 26 - Scambio reciproco di posteggio.
- Art. 27 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
- Art. 28 - Decadenza dalla concessione del posteggio.
- Art. 29 – Revoca del titolo autorizzatorio a seguito decadenza della concessione di posteggio.
- Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio.
- Art. 31 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.
- Art. 32 - Effettuazione di mercati straordinari.
- Art. 33 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità.
- Art. 34 - Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.
- Art. 35 - Planimetria del mercato.

COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.
- Art. 37 - Determinazione degli orari.
- Art. 38 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 39 - Normativa igienico-sanitaria.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Carta di esercizio, assolvimento degli obblighi, SCIA e disposizioni finali.

Art. 41 - Vigilanza.

Art. 42 – Sanzioni.

Art. 43 - Risarcimento danni.

Art. 44 – Diffida ed esecuzione d' ufficio.

Art. 45 - Esposti all'Amministrazione.

Art. 46 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore.

Art. 47 - Pubblicità del Regolamento.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Regolamento. Norme di base.

1. Il presente Regolamento determina le competenze degli organi dell'Unione per l'espletamento delle funzioni di polizia amministrativa nel settore dell'attività del commercio su area pubblica, le procedure per il rilascio dei titoli autorizzativi ed i comportamenti da tenersi, da parte degli operatori nell'esercizio dell'attività, per quanto previsto della legge regionale n. 6 del 2 febbraio 2010 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

2. Saranno inoltre osservate tutte le direttive regionali e/o ministeriali già impartite o che saranno successivamente emanate.

3. Le relative procedure sono improntate ai criteri di semplificazione e trasparenza introdotti dalla legge n. 241/90.

4. Il presente Regolamento viene approvato dal Consiglio dell'Unione, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

5. Tutti i provvedimenti vengono adottati salvi i diritti di terzi, verso i quali l'Amministrazione dell'Unione non assume alcuna responsabilità.

6. I titoli autorizzativi hanno validità 12 anni.

7. Chi intende effettuare l'attività di commercio su area pubblica a qualsiasi titolo è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dai vari regolamenti vigenti, relativamente agli aspetti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, commerciali, di polizia urbana, dei tributi locali (pubblicità e di occupazione suolo ed aree pubbliche).

Art. 2 – Definizioni.

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. **commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali l'Unione abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. **aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;
- III. **posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale l'Unione abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- IV. **mercato:** l'area pubblica o privata della quale l'Unione abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- V. **mercato straordinario:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- VI. **fiera:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali l'Unione abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) dell'art. 16 comma 2 L.R. 6/2010;
- VII. **sagra:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre di cui alla lettera h) dell'art. 16 comma 2 L.R. 6/2010;

- VIII. **calendario regionale delle fiere e delle sagre:** l'elenco approvato dall'Unione e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- IX. **presenze in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- X. **presenze effettive in un mercato o in una fiera:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- XI. **per settore merceologico:** l'esercizio dell'attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XII. **per tipologia merceologica:** il genere di merce venduta prevalentemente;
- XIII. **per spunta:** operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XIV. **per imprenditori agricoli:** coloro che esercitano l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile e di cui al decreto legislativo n. 228/2001;
- XV. **attrezzature:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- XVI. **associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore commercio su aree pubbliche:** le associazioni maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche a livello provinciale ai sensi della l. 580/1993, oppure presenti a livello regionale e statale, firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro;
- XVII. **per legge regionale:** la legge della Regione Lombardia, n. 6 del 2 febbraio 2010;
- XVIII. **per Registro Imprese:** il registro delle imprese di cui alla legge. n. 580/1993;
- XIX. **per Responsabile:** il Responsabile dell' Ufficio Commercio.

Art. 3 – Obiettivi.

Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità ed obiettivi:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
 - la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
 - un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;
- g) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere.

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, l'Unione deve rispettare:

- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici locali;
- b) i vincoli per determinate zone od aree urbane previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali a

- tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Commissione Consultiva.

1. Non viene prevista alcuna Commissione Consultiva.

Art. 6 – Rilascio dei pareri.

1. Non essendo stata costituita la Commissione Consultiva i pareri sulle sotto elencate materie vengono espressi dalle rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) regolamenti aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- g) orari di svolgimento dei mercati, delle fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- h) spostamento delle date di effettuazione del mercato;
- i) variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

Art. 7 - Compiti degli uffici dell'Unione.

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, il ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia vengono esercitate dallo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.).

2. Le competenze in materia spettano al Responsabile del S.U.A.P. ai sensi dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 8 - Esercizio dell'attività.

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di **dodici anni** o su qualsiasi area purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.

3. L'esercizio dell'attività di cui ai commi precedenti è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente ai titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2 abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate, con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa regionale vigente.

8. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione dell'Unione area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento di un mercato o di una fiera, nonché per la creazione di posteggi fuori mercato, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio dell'Unione, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

9. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato nei successivi articoli 9 e 10.

Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione in aree mercatali. Criteri di assegnazione.

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile **contestualmente** al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di **bando pubblico** per l'assegnazione dei posteggi.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo all'Ufficio Commercio, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale e partita IVA, quest'ultima se già posseduta;
- c) il possesso dei requisiti morali e professionali, quest'ultimi se necessari;
- d) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessioni di posteggi nello stesso mercato, per il quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio richiesto;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) l'eventuale tipologia merceologica se imposta.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) attestato di frequenza ai corsi di formazione
- c) anzianità di iscrizione al registro imprese;
- d) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, documentata dall'iscrizione al Registro delle Imprese;
- e) tipologia merceologica o prodotti non presenti nel mercato;
- f) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda qualora ricorra il caso di parità.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Unione. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio farà fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente all'Unione, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo dell'Unione.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile

cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4.

7. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare all'Ufficio Commercio entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione l'Ufficio Commercio è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio dell'Unione.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 6, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 10 - Pubblicità dei posteggi liberi.

1. In caso di disponibilità di posteggi liberi il Responsabile procede alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione del bando di assegnazione per almeno sessanta giorni, con contestuale trasmissione dello stesso ai commercianti su area pubblica già titolari di posteggio sul territorio ed alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 11 - Autorizzazione su posteggi fuori mercato.

1. Non sono previsti posteggi fuori mercato

Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante. Modalità di rilascio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile.

2. Nella domanda di autorizzazione l'interessato dichiara:

- a) dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della Legge Regionale;
- c) il settore o i settori merceologici richiesti;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante.

3. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio competente. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90.

4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento comunica al richiedente, entro 30 giorni, le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla dal ricevimento della comunicazione; in questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Responsabile non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa, a mezzo PEC.

Art. 13 - Autorizzazioni temporanee od occasionali.

1. Non viene prevista la possibilità di rilasciare autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale.

Art. 14 - Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale.

2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dall'Unione per conto del comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione

del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.

3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dall'Unione per conto del comune nel quale il subentrante intende avviare l'attività. Nella comunicazione di subingresso è contenuta l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi, nonché deve essere allegata l'autorizzazione originaria e copia dell'atto di cessione o di trasferimento in gestione.
4. Qualora il comune indicato dal subentrante nella comunicazione di cui al comma 3 sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti conseguenti.
5. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 della Legge Regionale, deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
7. Il subentrante per causa di morte può continuare provvisoriamente l'attività con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.
8. Le comunicazioni all'interessato, a firma dal Responsabile, sono inviate a mezzo PEC.

Art. 15 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio.

1. In caso di violazioni di particolare gravità, accertate con provvedimenti definitivi, o di reiterazione, il Responsabile può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, vengono revocate dal Responsabile quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'art. 21 comma 4 della Legge Regionale, ;
- e) non siano stati assolti gli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali, assistenziali;
- f) non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni e la carta di esercizio in originale;
- g) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

3. Alla revoca dell'autorizzazione su posteggio segue di diritto la decadenza della concessione dello stesso, essendo elementi inscindibili tra loro, per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 17 - Indirizzi generali in materia di orari.

1. In conformità agli indirizzi della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

- a) la fascia oraria massima di esercizio risulta compresa fra le ore 7 e le ore 22;
- b) il mercato non potrà svolgersi nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua;
- c) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile provvede, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale e l'Associazione unione nazionale consumatori, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio delle attività di vendita e non devono essere superiori a 60 minuti dopo la fine delle attività di vendita.

3. L'orario dei mercati, in atto alla data di approvazione del presente Regolamento, è indicato nelle schede relative.

Art. 18 – Spostamento mercato.

Qualora il giorno di mercato coincida con la fiera o altra manifestazione analoga sarà disposto lo spostamento del mercato in altra area idonea allo scopo.

Art. 19 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare.

1. Durante lo svolgimento del mercato, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano al loro interno, fatta eccezione per le carrozzine delle persone diversamente abili e dei bambini;

2. All'interno delle suddette aree non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantaggio. E' altresì vietato circolare con oggetti o involucri voluminosi che creano intralcio o pericolo alla libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione del Responsabile, può essere concessa nelle aree limitrofe.

Art. 20 - Condotta dei venditori.

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di

riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci, sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

1. In osservanza del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento di quanto dovuto per l'occupazione temporanea di suolo pubblico.

2. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento degli oneri previsti e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e verranno riscosse nei modi e tempi stabiliti dal competente Servizio. Il loro mancato versamento, entro i termini imposti, comporterà la decadenza e revoca della concessione del posteggio.

3. La permanenza oltre al tempo consentito negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del canone di occupazione.

Art. 22 – Presenza dell'operatore commerciale, dimostrazione del titolo, informazioni.

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere sempre in possesso dell'autorizzazione commerciale e della carta di esercizio in originale.

2. In caso di assegnazione di due posteggi nella stessa area mercatale, presso ciascun posteggio deve essere sempre presente un addetto alle vendite.

3. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare, a qualunque altro titolo.

Art. 23 - Calcolo delle presenze mercato.

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. Il personale incaricato al controllo del mercato provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato ed il relativo titolo autorizzativo che viene utilizzato in quell'occasione.

4. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso l'Ufficio competente.

5. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile e comunque non oltre 15 giorni successivi all'assenza in caso di fiere.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 24 - Concessione del posteggio: durata.

1. La concessione dei posteggi ha la durata **di dodici anni**.

2. Alla scadenza delle concessioni si procederà a termine di legge, per il rilascio delle nuove concessioni.

Art. 25 - Utilizzo del posteggio.

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, dei regolamenti vigenti.

2. Qualora nella concessione e nella autorizzazione non vengano indicate le tipologie merceologiche, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2,20 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insediati nell'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) gli eventuali allacciamenti alla rete elettrica dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni tecniche vigenti in materia;
- f) l'utilizzo di generatori di corrente mobili dovrà essere preventivamente autorizzato e comunque risulta vietato qualora vi sia la presenza della rete elettrica;
- g) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli autorizzati per il posteggio;
- h) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- i) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- j) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- k) i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- l) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- m) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione, la carta di esercizio e la concessione di posteggio e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia locale od altro personale addetto al controllo.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e, in caso di condanna, verrà revocata.

Art. 26 - Scambio reciproco di posteggio.

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio.

Art. 27 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli.

Non sono riservati posteggi agli imprenditori agricoli.

Art. 28 - Decadenza dalla concessione del posteggio.

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio se lo stesso non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate) anche non continuative, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati.

2. La documentazione giustificativa deve pervenire al competente ufficio dell'Unione entro il primo mercato utile. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica ed il Responsabile deve immediatamente comunicare all'interessato l'inizio del procedimento di revoca ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90.

Art. 29 – Revoca del titolo autorizzatorio a seguito decadenza della concessione di posteggio.

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nei precedenti articoli, viene revocata contestualmente l'autorizzazione d'esercizio.
2. Il pagamento dei relativi tributi è dovuto fino al giorno in cui viene emesso l'atto di revoca.

Art. 30 - Revoca della concessione del posteggio.

1. Il Responsabile S.U.A.P. può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico dell'Unione stessa.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche del territorio in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

Art. 31 – Spunta ed assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi.

1. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal personale incaricato alle ore 08.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, ovvero alle ore 08:30 per il restante periodo, nel rispetto della graduatoria del ruolino di presenze, nonché delle dimensioni dello stesso in riferimento al veicolo ed attrezzature che l'operatore commerciale vuole utilizzare.
2. Per partecipare all'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti (spunta) è obbligatorio essere inseriti nella graduatoria stilata sulle presenze maturate nel mercato stesso, riferibili all'autorizzazione che viene utilizzata in quel contesto per operare.
3. In caso di parità verrà utilizzato il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nel Registro Imprese.
4. La non accettazione ad occupare il posteggio assegnato temporaneamente è motivo di non registrazione della presenza.
5. In sede di assegnazione di posteggio libero verrà data precedenza ad un operatore del settore che propone merceologia mancante all'interno del mercato.

Art. 32 - Effettuazione di mercati straordinari.

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti.
2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dieci.
3. La proposta deve essere presentata, per iscritto da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato oppure dalle associazioni di categoria degli operatori su area pubblica.
4. Sulla proposta, che deve pervenire con un anticipo di almeno trenta giorni, decide la Giunta dell'Unione e ne deve essere data comunicazione agli operatori almeno con quindici giorni di anticipo sulla data stabilita.

Art. 33 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità.

1. L'Unione non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori dei mercati.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione dell'Unione per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore. Pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione dell'Unione di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 34 - Mercato: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari.

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, la relativa caratteristica strutturale e funzionale, le dimensioni totali dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

Art. 35 - Planimetria del mercato.

1. La planimetria aggiornata del mercato, che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori, è consultabile sul sito istituzionale dell'Unione e disponibile presso l'ufficio di riferimento.

COMMERCIO ITINERANTE

Art. 36 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili, con soste temporali limitate a sessanta minuti per effettuare le operazioni di vendita.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è consentito nelle aree appositamente individuate ed indicate nell' "Allegato B".

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietato posizionare la merce sul terreno o posizionare banchi od attrezzature a terra.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività sia vietata su tutto il territorio:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;
- e. lungo le strade e sulle aree sterrate per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e

bevande, la cottura e la vendita di generi alimentari sfusi, con eccezione dei prodotti ortofrutticoli.

5. Durante lo svolgimento del mercato, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato e meglio indicate nell' "Allegato B".

6. Le ordinanze di limitazione e divieti per comprovati motivi di viabilità, igienico-sanitari e di pubblico interesse sono emanate dal Responsabile.

7. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell' "Allegato B".

Art. 37 - Determinazione degli orari.

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07 e non oltre le ore 22.

3. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle giornate di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 38 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli.

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 36 e 37 si applicano anche agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 39 - Normativa igienico-sanitaria.

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. L'Unione assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione delle stesse secondo quanto stabilito dallo Statuto, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

4. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

5. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 - Carta di esercizio, assolvimento degli obblighi, SCIA e disposizioni finali.

1. Gli operatori commerciali su area pubblica devono essere in possesso della carta di esercizio,

modello uniformato regionale, così come previsto dalla normativa regionale vigente.

2. La carta di esercizio dell'operatore titolare di concessione di posteggio mercatale e dell'operatore itinerante residente deve essere validata prima di iniziare l'attività e entro il termine di giorni 30 qualora vengano apportate modifiche amministrative all'attività.

3. La verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali, di cui all'articolo 21 comma 4 della legge regionale, deve essere effettuata, ogni anno, mediante utilizzo dell'apposito modello uniformato regionale.

4. Il Responsabile potrà effettuare verifiche sulle dichiarazioni e sulla documentazione depositata.

5. Gli operatori commerciali che effettuano la vendita di generi alimentari oppure effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande, prima di iniziare effettivamente l'attività devono presentare la SCIA prevista dalla normativa regionale vigente.

Art. 41 - Vigilanza.

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche, l'osservanza del presente Regolamento, la verifica del corretto versamento del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata agli operatori individuati dal Responsabile.

2. Gli appartenenti all'Ufficio S.U.A.P. ed alla Polizia Locale hanno facoltà di effettuare, durante l'orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, controlli, verifiche ed ispezioni.

Art. 42 – Sanzioni.

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 27 della Legge Regionale, si applicano i principi e le procedure di cui alla Legge n. 689/81.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Responsabile.

Art. 43 - Risarcimento danni.

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all' articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 44 – Diffida ed esecuzione d' ufficio.

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente Regolamento, il Responsabile, indipendentemente dall' erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione, ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale, prescrivendo all'uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antigiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 45 - Esposti all'Amministrazione.

1. Tutti gli esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal presente Regolamento devono essere indirizzati all'Ufficio Commercio e presentati in forma scritta.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 46 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore.

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività del provvedimento di adozione, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio dell'Unione ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Da tale data, si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.

Art. 47 - Pubblicità del Regolamento.

1. Il presente Regolamento sarà sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Unione, ove sarà accessibile a chiunque.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso, come stabilito dall'articolo 25 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione;

Allegato "A" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ

a) Denominazione: **Mercato settimanale del Lunedì**

Delibera istitutiva : **mercato istituito con deliberazione del C.C. n. 56 del 17 ottobre 1997**

b) ubicazione: **Gussola, Piazza Comaschi Carlo – come da planimetria allegata**

Dato atto che la prima domenica del mese di agosto piazza Comaschi è utilizzata per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, il mercato settimanale del lunedì sarà dislocato in via Madonnina. Le operazioni di posa dei banchi avranno inizio alle ore 07:10, coordinate dal personale dell'Ufficio S.U.A.P. o Polizia Locale.

c) orario: **dalle ore 08:00 alle ore 13.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, dalle ore 08:30 per il restante periodo.**

d) totale posteggi: n. 32, di cui;

- n. 9 utilizzati per il settore alimentare;
- n. 23 utilizzati per il settore non alimentare;
- n. 0 riservati agli imprenditori agricoli;
- n. 0 riservati ai battitori.

e) dislocazione dei posteggi:

- 1) su area scoperta: **tutti**
- 2) su area coperta: **nessuno**
- 3) box fissati al suolo: **nessuno**
- 4) vani in muratura: **nessuno**

f) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria depositata presso l'Ufficio Commercio comprensiva:

- di dislocazione e dimensionamento singolo dei posteggi;
- di numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
- di aree per il parcheggio e la sosta dei veicoli dei clienti sulle strade limitrofe.

g) l'accesso all'area del mercato è consentito a partire da 60 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita

h) entro 60 minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite

i) l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi avverrà alle ore 8.00 per il periodo di vigenza dell'ora legale, alle ore 08:30 per il restante periodo

l) tipologie merceologiche escluse: **Animali vivi**

m) spazi per la sosta dei veicoli degli acquirenti: Via Roma, Via XX Settembre e vie limitrofe.

Elenco posteggi presso il Mercato settimanale con relative metrature:

Posteggio n. 01	Metri 8,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 02	Metri 10,00 x 5,50		Settore non alimentare
Posteggio n. 03	Metri 9,50 x 5,50		Settore non alimentare
Posteggio n. 04	Metri 8,50 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 05	Metri 11,00 x 5,50		Settore non alimentare
Posteggio n. 06	Metri 07,00 x 4,00		Settore alimentare
Posteggio n. 07	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 08	Metri 8,50 x 5,50		Settore non alimentare
Posteggio n. 09	Metri 11,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 10	Metri 10,00 x 4,80		Settore alimentare – tipologia: senza allaccio rete elettrica
Posteggio n. 11	Metri 8,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 12	Metri 13,00 x 6,50		Settore alimentare
Posteggio n. 13	Metri 7,00 x 4,00		Settore alimentare
Posteggio n. 14	Metri 13,00 x 6,00		Settore alimentare – tipologia: senza allaccio rete elettrica
Posteggio n. 15	Metri 9,00 x 5,40		Settore non alimentare
Posteggio n. 16	Metri 10,50 x 6,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 17	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 18	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 19	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 20	Metri 13,00 x 6,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 21	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 22	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 23	Metri 8,50 x 6,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 24	Metri 8,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 25	Metri 9,00 x 5,00		Settore alimentare
Posteggio n. 26	Metri 8,50 x 5,00		Settore alimentare
Posteggio n. 27	Metri 5,90 x 3,90		Settore alimentare
Posteggio n. 28	Metri 9,00 x 5,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 29	Metri 9,00 x 6,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 30	Metri 6,00 x 4,00		Settore non alimentare
Posteggio n. 31	Metri 10,00 x 5,00		Settore alimentare
Posteggio n. 32	Metri 9,50 x 5,00		Settore non alimentare

Allegato "B" del Regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche

SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

- a. Durante lo svolgimento del mercato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante non è possibile nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri.

 - b. Aree e vie interdette al commercio itinerante per motivi di polizia stradale:
 - nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
 - in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
 - lungo le strade statali e provinciali di viabilità extraurbana;

 - c. Aree e vie interdette al commercio itinerante di prodotti alimentari per motivi igienico sanitari:
 - Strade sterrate
-

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio dell'Unione con deliberazione n. 5 in data 27 gennaio 2017.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Pubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla deliberazione di approvazione, addì **1° febbraio 2017**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

La deliberazione di approvazione del presente Regolamento è divenuta esecutiva in data **11 febbraio 2017**, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

Ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, il presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere dall'**11 febbraio 2017** ed entra in vigore dal **26 febbraio 2017**.

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri
